



CAMMINO

Camera Nazionale Avvocati per le persone,
per i minorenni e per le famiglie

AGF

AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Il nuovo “giusto processo” e le nuove competenze e strategie difensive dell’avvocato familiarista

Avv. Giulia Facchini (Direttivo Nazionale Cammino)



QUALI GLI OBIETTIVI DEL PNRR E QUINDI DELLA RIFORMA?

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



1. Il potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie:

- rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato;
- estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita
- estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione;

2. Un intervento sul processo civile volto a concentrare maggiormente, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva:

- sopprimere le udienze potenzialmente superflue
- ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale;
- ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;

3. Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire:

- la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo
- con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare,
- dell'espropriazione presso terzi
- e delle misure di coercizione indiretta.



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UN NUOVO PROCESSO UNICO DI FAMIGLIA GIUSTO?

Ufficio del Massimario della Cassazione del 15 12 2022) *processo speciale dalle caratteristiche ben chiare e definite*

a) a cognizione piena ed esauriente, ovvero con forme, termini e poteri delle parti e del giudice predeterminati dallo stesso legislatore	RISPETTO AL CAMERALE CONTENZIOSO SIAMO SULLA LUNA QUINDI OK
b) articolato in due distinte fasi processuali, sul modello dell'attuale processo di separazione e di divorzio, con una prima fase diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione o di mediazione familiare	MOLTO DIFFICILE DOVENDO GIOCARE SIN DA SUBITO CON TUTTE LE CARTE SCOPERTE
e una seconda fase diretta , a seguito dell'insuccesso di tale tentativo, all'istruzione della causa e alla pronuncia della sentenza, salva l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;	OK
c) di competenza del tribunale (ordinario o per i minorenni) in composizione collegiale, ma con nomina immediata del relatore davanti al quale si svolgeranno entrambe le fasi e con partecipazione obbligatoria del P.M.;	CON QUALCHE DUBBIO SUL FATTO CHE I MAGISTRATI DELLA PROCURA ORDINARIA RIESCANO DAVVERO A INCIDERE IN QUESTI NUMEROSI PROCEDIMENTI

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UN NUOVO PROCESSO GIUSTO?

d) improntato ad un sistema di preclusioni per le attività allegative e istruttorie delle parti modulato in maniera diversa a seconda che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti disponibili (sistema preclusivo identico a quello del rito del lavoro) o diritti indisponibili (nel qual caso le preclusioni sono molto attenuate, se non del tutto assenti);

e) caratterizzato dall'attribuzione **di ampi poteri officiosi al giudice**, sia nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614- bis e 709- ter c.p.c., sia nell'esercizio dell'attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti vittime di violenza di genere o domestica, sia, quando occorra, per conoscere la situazione patrimoniale delle parti;

f) coordinato con il riconoscimento di un ampio spazio al ricorso a strumenti di mediazione familiare;

g) integrato dalla opportuna salvaguardia della posizione

d) improntato ad un sistema di preclusioni per le attività allegative e istruttorie delle parti modulato in maniera diversa a seconda che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti disponibili (sistema preclusivo identico a quello del rito del lavoro) o diritti indisponibili (nel qual caso le preclusioni sono molto attenuate, se non del tutto assenti);	IL CONFINE TRA DIRITTI DISPONIBILI E INDISPONIBILI A ME PARE ANCORA ABBASTANZA VAGO, L'UNICA CERTEZZA CHE HO CHE E' DISPONIBILE -e quindi suscettibile a decadenza- LA DOMANDA DI ADEBITO
e) caratterizzato dall'attribuzione di ampi poteri officiosi al giudice , sia nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614- bis e 709- ter c.p.c., sia nell'esercizio dell'attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti vittime di violenza di genere o domestica, sia, quando occorra, per conoscere la situazione patrimoniale delle parti;	A ME PARE CHE IL TEMA DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI SIA LEGATO AL PROCESSO A DOMANDA DI PARTE CHE CON IL NUOVO PROCEDIMENTO MI PARE CHE A DOMANDA DI PARTE NON SIA PRATICAMENTE PIÙ
f) coordinato con il riconoscimento di un ampio spazio al ricorso a strumenti di mediazione familiare;	OK
g) integrato dalla opportuna salvaguardia della posizione	DUE PROBLEMI: 1. SUI CURATORI E CURATORI SPECIALI CHE SPESSO SI DIMOSTRANO POCO AUTONOMI RISPETTO AL GIUDICE

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UN NUOVO PROCESSO GIUSTO?
E IL CURATORE E CURATORE SPECIALE

PER UN PROCESSO «GIUSTO» NELLA SOSTANZA (E ANCHE NELL'APPARENZA)
A ME PIACEREBBERO

- NOMINE DI CURATORE E CURATORE SPECIALE RIGOROSAMENTE A ROTAZIONE –COME PER LE DIFESE D'UFFICIO-
- E PROTOCOLLI CHIARI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
- COMPENSI NON IRRISORI (DA TANTI ANNI LO PREDICO INASCOLTATA)

GUIDA AL DIRITTO - 8.540.24.01

Editoriale
Professione legale

FAMIGLIA E MINORI

Occorre trovare soluzioni
di concreta gratificazione
per avvocati super specializzati

di Giulia Facchini *

6

GIUGNO 2009

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Dove troviamo il nostro nuovo procedimento unitario
di famiglia?

Libro II del codice di procedura civile

↓

Nuovo **titolo IV-bis** a cui è stata attribuita la rubrica
"Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie"
(PROCEDIMENTO UNICO DI FAMIGLIA)

- CAPO I "Disposizioni generali" (473 bis -473 bis 10)**
Qui si trovano le norme
 - ✓ *Sull'ambito di applicazione (473 bis)*
 - ✓ *Sulla composizione dell'organo giudicante -collegio con delega ad un componente- 473 bis 1)*
 - ✓ *Sui poteri del giudice e del pubblico ministero (473 bis 2 e 473 bis 3)*
 - ✓ *Sull'ascolto del minore (e sue modalità) (473 bis 4 e 473 bis 5)*
 - ✓ *Sul rifiuto del minore di incontrare il genitore (473 bis 6)*
 - ✓ *Sulla nomina del curatore e del tutore (473 bis 7)*
 - ✓ *Sulla nomina del curatore speciale (473 bis 8)*
 - ✓ *Sui figli maggiorenni portatori di handicap (473 bis 9)*
 - ✓ *Sulla mediazione familiare (473 bis 10)*





AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Dove troviamo il nostro nuovo processo?

☐ **CAPO II "Del procedimento"**

➤ **SEZIONE I Disposizioni comuni al giudizio di primo grado**

➤ **(473 BIS 11- 473BIS 29)**

- ✓ **Competenza per territorio** *(sempre luogo di residenza abituale del minore)* (473 bis 11)
- ✓ **Forma della domanda** *(già completa di tutti gli elementi di prova)* (473 bis 12)
- ✓ **Ricorso del Pubblico Ministero** *(i cui contenuti sono estesi al ricorso dei parenti, del tutore, del curatore e del curatore speciale)* (473 bis 13)
- ✓ **Decreto di fissazione di udienza** *(con i NUOVI termini per la notifica al convenuto in Italia o all'estero WARNING!)* (473 bis 14)
- ✓ **Provvedimenti indifferibili** **(INAUDITA ALTERA PARTE?)** e *l'udienza in contraddittorio per la revoca modifica o conferma* (473 bis 15)
- ✓ **Costituzione del convenuto** *(già completa di tutti gli elementi di prova)* (473 bis 16)
- ✓ **Ulteriori difese** **(OVVERO LA MARATONA DELL'AVVOCATO)** (473 bis 17)




473 BIS 17 cpc «ULTERIORI DIFESE»

LA MARATONA DELL'AVVOCATO

La nuova filastrocca che canteremo ai bimbi al posto della ninna nanna

- 60- 30 – 20 – 10 – 5
+ reclamo 10

(giorni antecedenti la prima udienza)

\$





- 60

- termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto

- 30 -

Termine per la costituzione del convenuto
473 bis 14 comma secondo:

«Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine **non inferiore a sessanta giorni liberi**»

«...il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire **almeno trenta giorni prima dell'udienza**»



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE»
LA MARATONA DELL'AVVOCATO

-20!



❑ Entro **venti giorni prima della data dell'udienza il ricorrente**

- ❖ prende posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto,
- ❖ nonché, a pena di decadenza, modifica o precisa le domande e le conclusioni già formulate,
- ❖ propone le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto,
- ❖ indica mezzi di prova e produce documenti

(Ci ricorda la memoria di 183 n. 2 ?)

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE»
LA MARATONA DELL'AVVOCATO

-10!



❑ Entro **dieci giorni prima della data dell'udienza**, il convenuto:

- ✓ può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte,
- ✓ propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della **domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore**
- ✓ indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

(Ci ricorda la memoria di 183 n. 2 ?)

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE»
LA MARATONA DELL'AVVOCATO

- 5!

Entro **cinque giorni prima della data dell'udienza**, l'attore: può depositare ulteriore memoria per:

le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

(ci ricorda la memoria di 183 n.3?)



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Quali documenti vanno per legge prodotti nel nostro
procedimento unico di famiglia?
Art. 473-bis.12 (Forma della domanda)

In caso di **domande di contributo economico**

o **in presenza di figli minori**, al ricorso sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

FINITE LE AUTODICHIARAZIONI



AGFAVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

E PER LA SEPARAZIONE E PER IL DIVORZIO? Art. 473-bis.48 (*Produzioni documentali*)

Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.



**CONFERMA DELLA FINE DELLE
AUTODICHIARAZIONI ANCHE PER
LA SEPARAZIONE E DIVORZIO**

MA ALLORA

WARNING



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UN NUOVO PROCESSO, UN NUOVO AVVOCATO E NUOVE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI Art. 473-bis.18

473 BIS 18 (Dovere di leale collaborazione)
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali:

- inesatte
- o incomplete

è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

SPECIFICAZIONE DI
↓
ART 88 CPC

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

~~arzecagarbugli~~

NOTA BENE!
88 CPC SANZIONA L'AVVOCATO
473 BIS 18 CPC SANZIONA LA PARTE

- **116 CPC** Il giudice può:
 - desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente,
 - dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate
 - e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
- **92 CPC** Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, anche, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte
- **96 CPC** Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Come proteggersi dalla responsabilità professionale che nasce dal combinato disposto degli articoli 88 e 473-bis.18 cpc

All'assunzione dell'incarico scrivere subito una comunicazione chiara (con prova di ricevuta) al cliente –non in legalese please- dove :

- spiegate gli strettissimi termini processuali
- domandate tutti i documenti che potrebbero dover essere prodotti nei termini a pena di decadenza
- Illustrate le sanzioni a cui potrebbe essere sottoposto per mancata o incompleta produzione
- Quando il cliente vi manda i documenti tardivi o incompleti (e succederà) gli fate un'altra comunicazione scritta dicendo che non sarà vostra responsabilità**

GUILTY

Notifica atto di citazione	70 gg. prima	+ 15 giorni	40 gg. prima	20 gg. prima	10 gg. prima	Udienza
163 c.p.c.	166 c.p.c.	171-bis	171-ter, n. 1)	171-ter, n. 2)	171-ter, n. 3)	183 c.p.c.
120 giorni liberi per udienza Nuovo n. 3-bis) Esposizione «in modo chiaro e specifico dei fatti» Modifica dell'avvertimento del n. 7)	Comparsa con contenuto dell'art. 167 c.p.c. Prendere posizione «in modo chiaro e specifico sui fatti»	Decreto del giudice Verifica la regolarità del contraddittorio e l'eventuale presenza di vizi di presupposti processuali sanabili – dispone sanatoria e fissa nuova udienza Indica questioni rilevate d'ufficio	Memoria con domande e eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo; precisazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte (attore: può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto	Memoria con repliche alle domande e eccezioni nuove o modificate, ed eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove; mezzi di prova e produzioni documentali	Memoria con repliche alle eccezioni nuove e indicazione di prova contraria	Comparizione personale delle parti obbligatoria Il Giudice provvedere sulle richieste istruttorie (con calendario delle udienze)

ART. 473 BIS 15 PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
qui troviamo un primo scoglio

In caso di:

- pregiudizio imminente e irreparabile
- o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti,

il presidente o il giudice da lui delegato, **assunte ove occorre sommarie informazioni**, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.


Con il medesimo decreto fissa **entro i successivi quindici giorni** l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.



- **PROVVEDIMENTO URGENTE OK**
- **PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE PARE DI SI**
- **INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENTRO 15 GIORNI PER LA CONFERMA MODIFICA O REVOCA OK**

DOMANDONA:

COME IMPATTA QUESTO PROVVEDIMENTO URGENTE RISPETTO AGLI ALTRI TERMINI DEL 473 BIS 17?



Art. 473-bis.19 Nuove domande e nuovi mezzi di prova UN PROCESSO INFINITO?

➤ «Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.17 e 473-bis.18 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto **diritti disponibili**».

ADDEBITO E' CERTAMENTE UN DIRITTO DISPONIBILE QUINDI VA CHIESTO NELLA PRIMA DIFESA

➤ Le parti possono sempre introdurre **nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi**

SEMPRE QUINDI ANCHE NELLE VARIE REPLICHE DEL 30-20-10-5....

☐ **all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.**

➤ Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni,

➤ nuove domande di contributo economico in favore **proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente?**

☐ e i relativi nuovi mezzi di prova,

SOLO

se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. QUINDI LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER IL CONIUGE NON E' SOGGETTA A DECADENZE SE SI VERIFICANO MUTAMENTI NELLE CIRCOSTANZE?



**PER I FIGLI MINORENNI
PROCEDE IL GIUDICE
D'UFFICIO (ART. 473 BIS 2
SECONDO COMMA)**

Art. 473-bis.20 «Intervento volontario» UN PROCESSO AFFOLLATO?



- «L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16.
- Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».
 - Chi può intervenire -che abbia ovviamente interesse ad agire?- nel procedimento unico di famiglia e quindi anche nelle separazioni e divorzi
 - FIGLI MAGGIORENNI (finalmente!?)
 - NONNI
 - ZII
 - PARENTI AVENTI RAPPORTI SIGNIFICATIVI
 - TUTORE
 - CURATORE (ANCHE SPECIALE)

Un processo non più a domanda di parte? Art. 473-bis.2 «Poteri del giudice»

A tutela dei minori il giudice può **d'ufficio**:

- nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge
- adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 cpc (**non più «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato»**)
- e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile,
- nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Un processo che supera la disponibilità delle prove di cui al 115 cpc? Art. 473-bis.2

Con riferimento **alle domande di contributo economico**, il giudice può **d'ufficio**:

- ❑ ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti
- ❑ e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e **sull'effettivo tenore di vita**,
- ❑ Anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

NOTA BENE: ANCHE SU DIRITTI DISPONIBILI IL GIUDICE HA POTERI ISTRUTTORI FORTEMENTE ACCENTUATI (MODELLO DEL PROCESSO DEL LAVORO)



Art. 115 cpcil giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Un processo con ampi poteri istruttori del giudice Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria del giudice)



➤ Il giudice: procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia.



- Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine.....



- ...può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli,

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

COSÌ

COSA FA IL GIUDICE ALLA PRIMA UDIENZA ? (ART.473 BIS 22)

- **EMETTE I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI** Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, **dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.**

↓

- **FISSA LA DECORRENZA CONTRIBUTI ECONOMICI!!! FINALMENTE!!!!** ☺ ☺ ☺ Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, **con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda.** Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

↓

- **FISSA IL CALENDARIO DEL PROCESSO** Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il **calendario del processo**, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

NOTA BENE ULTRATTIVITA ORDINANZA

L'ordinanza (non più solo l'ordinanza presidenziale) costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

COSÌ

COSA FA IL GIUDICE ALLA PRIMA UDIENZA ? ART.473 BIS 22

DISCUSSIONE ORALE

- Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e **ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva** e, all'esito, trattiene la causa in decisione.
- Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.
- Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.

Come si coordina questa disposizione con la norma di cui all'articolo 473 bis 28 ?

- ❑ Cause che non necessitano di assunzione di mezzi di prova:
discussione orale immediata, senza conclusioni e repliche
- ❑ Cause che necessitano di assunzione di mezzi di prova:
discussione orale a seguito di:
 - ❑ memoria di precisazione delle conclusioni
 - ❑ comparsa conclusionale
 - ❑ e replica

IN OGNI CASO IN UDIENZA NON POTRA CHE ANDARE IL TITOLARE DELLA PRATICA DATO CHE DEVE DISCUTERE

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art 473 BIS 23 - 473 BIS 24 FINALMENTE SI FA CHIAREZZA TRA:
1) MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI
2) RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

1. Art. 473-bis.23
(Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)
 I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza **di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.**

2. Art. 473-bis.24
Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)

- Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre **reclamo con ricorso alla corte d'appello.**
- NOTA BENE! È altresì ammesso reclamo:**
 - contro i provvedimenti temporanei emessi **in corso di causa** che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale,
 - nonché quelli che prevedono **sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori** ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

RICHIESTA MODIFICA PROVVEDIMENTI ART 473 BIS 23	RECLAMO ALLA CORTE APPELLO ART. 473 BIS 24
<p>SI CHIEDONO AL GIUDICE DEL MERITO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SOLO PER FATTI SOPRAVVENUTI <input type="checkbox"/> O NUOVI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI. 	<p>SEMPRE MA SUBITO: VERSO PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI EMESSI ALLA PRIMA UDIENZA</p> <p>IN CORSO DI CAUSA SE PROVVEDIMENTO SOPRAVVENUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE SOSPENSIONE O LIMITAZIONE POTESTA <input type="checkbox"/> SE MODIFICA AFFIDAMENTO O COLLOCAZIONE DEL MINORE <input type="checkbox"/> MA EVENTUALI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE SONO DEDOTTE DAVANTI AL GIUDICE DI MERITO

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI Art. 473-bis.24 (segue)

Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro **sessanta giorni dal deposito del ricorso** pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e **provvede sulle spese.**
Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
E QUI SI APRIREBBE UN MONDO

RECLAMO PROVVEDIMENTI PROVVISORI EMANATI ALLA PRIMA UDIENZA ENTRO 10 GG	RECLAMO PROVVEDIMENTI IN CORSO DI CAUSA SEMPRE ENTRO 10 GG	TAUTOLOGIA? E I FATTI NUOVI?
<ul style="list-style-type: none"> Dalla pronuncia del provvedimento in udienza Ovvero dalla comunicazione O dalla notificazione se anteriore (alla comunicazione)??? 	<ul style="list-style-type: none"> Se «sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» Se «prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori» 	<p>«... davanti al giudice di merito.»</p> <p><u>E SE I FATTI SONO IN PARTE NUOVI MA C'E' ANCHE UN ERRORE NEL PROVVEDIMENTO?</u></p>

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

**CTU- NOMINA ESPERTO E SERVIZI SOCIALI
ART. 473 BIS 25 ART. 473 BIS 26, ART. 473 BIS 27**

Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)

- Il giudice, **su istanza congiunta delle parti**, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, **per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.**
- Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e **fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.**
- Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni

SDOGANATA LA COORDINAZIONE GENITORIALE?

Tribunale di Milano, 07 Luglio 2016 Pres., est. Laura Maria Cosmai.
Il Tribunale può altresì prendere atto della disponibilità delle parti di affidarsi all'indicato professionista che, nel caso di specie viene nominato come **coordinatore genitoriale.**
Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti -popolare negli USA e **species del più ampio genus di ADR** è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di **prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziari in punto di responsabilità genitoriale.**

**COORDINATOR E GENITORIALE CHE RIFERISCE AL TRIBUNALE?
E DOPO LA CHIUSURA DEL GIUDIZIO CHI RIFERISCE?**



COORDINAZIONE GENITORIALE cosa è?

La via italiana alla coordinazione genitoriale tradisce la sua funzione di Giovanni Battista Camerini e Cesare Fossati

BREVE STORIA DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE



- Nasce negli Usa negli anni '90
- Per impossibilità di gestire con altre forme - ad es. la Mediazione Familiare - le coppie conflittuali nei casi di applicazione dell'affido condiviso dei figli
- all'inizio si parla di *postadjudication special master*, poi si passa alla definizione di *parenting coordinator*.
- Diffusione è da ricondurre alle Linee Guida sulla Coordinazione elaborate da **Association of Families and Conciliation Courts**, in Italia tradotte e fatte proprie dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

OBBIETTIVI DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE:

- ✓ la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali, i quali non possano essere trattati attraverso lo strumento della mediazione familiare,
- la riduzione dell'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie
- guidare le parti a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con i figli, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico dei figli.

ACIF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



COORDINAZIONE GENITORIALE prime applicazioni in Italia

GIURISPRUDENZA Tribunale di Civitavecchia 20 maggio 2015, in Foro it.

Chiama a svolgere funzioni di coordinatore genitoriale un assistente sociale in servizio presso l'azienda sanitaria pubblica, anche in funzione - della "*facilità di riconoscimento di comportamenti problematici della minore che richiedano una valutazione psicologica approfondita e un eventuale intervento psicologico di sostegno*", con una duplice direzione di intervento:

- verso la coppia genitoriale
- e contestualmente in un'ottica di prevalente protezione del minore.

PRESCRIZIONI DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

- a) le parti devono fornire al coordinatore genitoriale copia integrale della consulenza tecnica;
- b) il coordinatore genitoriale può incontrare le parti e la minore insieme o separatamente;
- c) il coordinatore genitoriale ha i seguenti compiti:



1. guidare, coordinare ed assistere i genitori nello sviluppo e nell'implementazione del Piano Genitoriale condiviso, dagli stessi elaborato e costruito;
2. facilitare la risoluzione delle dispute riguardanti l'attuazione ed implementazione del Piano Genitoriale;
3. suggerire ai genitori modifiche al Piano Genitoriale necessarie nel superiore interesse della minore e funzionali ad esprimere una genitorialità atta a minimizzare i conflitti;
4. segnalare le modifiche necessarie al giudice;
5. aiutare i genitori a comunicare e negoziare con l'altro e con la propria figlia;
6. aiutare i genitori a identificare le fonti del conflitto;
7. valutare il momento in cui orientare i genitori ad un intervento di mediazione familiare;
8. aiutare i genitori a regolare il ruolo e la funzione dei rispettivi partner e ad organizzare le relazioni tra le due famiglie ricostituite anche al fine di stabilire rapporti di collaborazione pure con i nuovi compagni

ACIF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

COORDINAZIONE GENITORIALE LINEE GUIDA

LINEA GUIDA N. 7 LE FUNZIONI DELLA COGE

- ❑ la presa in carico, dove raccogliere informazioni;
- ❑ il monitoraggio, circa l'attuazione del piano genitoriale e le condizioni dell'affidamento, per verificare che non vi siano difficoltà o bisogni;
- ❑ una funzione educativa, quella di aiutare i genitori a comprendere i principi della bigenitorialità, evidenziare i bisogni dei figli, suggerire le difficoltà che i figli possono incontrare;
- ❑ di coordinamento vero e proprio, quale cinghia di trasmissione fra tutti i professionisti coinvolti che ruotano attorno al minore: i servizi sociali, lo psicologo, il curatore, gli avvocati;
- ❑ la funzione di comunicazione: porsi come strumento di comunicazione fra i genitori nonché insegnare ai genitori come comunicare in futuro;
- ❑ gestione dei conflitti: il CoGe può utilizzare tecniche di negoziazione, di mediazione e di arbitrato;
- ❑ se autorizzato dai genitori o dal provvedimento giudiziario può aiutare a modificare il piano genitoriale.



<p>AGF AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale</p> <p>COORDINAZIONE GENITORIALE SOTTO L'EGIDA DEL TRIBUNALE PRO E CONTRO</p>	
COORDINAZIONE GENITORIALE ADR?	COORDINATORE GENITORIALE AUSILIARIO DEL GIUDICE
<p>La cura e la protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedono il consenso informato delle persone interessate, - chiamano in causa dati sensibili - e si differenziano dalla tutela giurisdizionale dei diritti collocandosi in sede extragiudiziale. <p>QUESTIONI:</p> <p>Come il professionista può agire in qualità di ausiliario del giudice, se la nomina dipende da una richiesta congiunta da parte di entrambi i genitori?</p> <p>la qualificazione come ausiliario del giudice implica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il deposito di una relazione alla fine del suo intervento (con osservazioni delle parti come per la CTU) ▪ La liquidazione dell'onorario da parte del tribunale 	<p>In quale veste il giudice dispone "interventi" sul nucleo familiare.</p> <p>Il giudice agisce sotto l'egida del principio di legalità ed è chiamato a tutelare i diritti delle persone coinvolte nella vicenda processuale, agendo all'interno dei binari che la caratterizzano.</p> <p>Gli interventi che ricadono all'interno del principio di beneficenza, rivolti alla composizione del conflitto, sono confluenti ma devono necessariamente rimanere separati</p> <p>La riforma affida invece al giudice queste funzioni e questi poteri,:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ in una prospettiva che sembra riguardare più il vecchio concetto di "potestà" (intesa come "potere" di interesse pubblicistico, esercitabile da altri soggetti qualora si ritenga che i genitori non lo svolgano adeguatamente) ❑ piuttosto che quello (introdotto nel 2013) di "responsabilità", connesso invece al dovere di rispettare i diritti e l'interesse dei figli e di rispondere degli eventuali inadempimenti.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



COORDINAZIONE GENITORIALE SOTTO L'EGIDA DEL TRIBUNALE PRO E CONTRO

G.B. Camerini, G. Sergio, *Servizi sociosanitari e Giustizia*, Maggioli Editore, 2013

Per gli illustri autori si tratta di distinguere

- ❖ *la tutela giurisdizionale dei diritti che si realizza nell'ambito di un giusto processo (art. 111 Cost.) definito in tempi ragionevoli da una decisione autoritativa del giudice che, seppur temperata dal criterio del superiore interesse del minore, applica la legge;*
- ❖ *dalle azioni di cura e protezione guidate dal principio di beneficenza, che presuppongono il consenso informato degli utenti ed il loro attivo coinvolgimento e partecipazione al percorso trattamentale proposto dai servizi. Questo peraltro richiede comunque valutazioni e controlli di efficacia, anche al fine di individuare i livelli-soglia al di sotto dei quali il bilancio costi-benefici degli interventi può rivelarsi negativo, in primo luogo per l'utente.*

Secondo gli autori citati:

- ❑ *il lavoro degli operatori giuridici è indispensabile alla tutela dei diritti, siano essi i diritti degli adulti, ovvero i diritti ed interessi dei soggetti più fragili: in primis i minori, **ma è del tutto impotente di fronte alla microconflittualità quotidiana, alla gestione dei conflitti intrattabili che si autoalimentano.***
- ❑ *D'altro canto, i trattamenti sanitari non possono essere imposti, ma necessitano di un consenso libero ed informato da parte degli utenti.*

**IO HO NOSTALGIA DI ALCUNI INTERVENTI «VIRILI» ...
(NON LO SCRIVO MA VE LO RACCONTO....😊)**

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)

- *Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.*
- *Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.*
- *Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente*

Problema irrisolto: la conoscenza da parte dei Servizi degli atti di causa e dei documenti prodotti

I Servizi fino ad oggi hanno fatto relazioni per la - quasi vecchia- udienza presidenziale «al buio» La ragione fino ad oggi è stata che si sarebbe inviato solo il ricorso e non la comparsa.

PERSONALMENTE RITENGO CHE FARE LAVORARE I SERVIZI SENZA CONOSCERE I FATTI COSI' COME RAPPRESENTATI E DOCUMENTATI DALLE PARTI SIA UNO SPRECO DI TEMPO ED ENERGIE

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

DECISIONE DELLA CAUSA ART. 473 BIS 28

- Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
 - a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
 - b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
 - c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
- All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

60- 30-15 + DISCUSSIONE ALTRI TERMINI ALTRA FILASTROCCA !!!

- **60 GIORNI** Termine per deposito note scritte con la precisazione delle conclusioni **prima** della **udienza di discussione**
- **30 GIORNI** Termine per deposito comparsa conclusionale **prima** della **udienza di discussione**
- **15 GIORNI** Termine per deposito delle memorie di replica **prima** della **udienza di discussione**


AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UN NUOVO PROCESSO – ANZI UNA RIFORMA- CHE IMPLICA NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE

Proviamo a vedere i vari step che alla luce della riforma complessiva potrebbero essere utili nei casi di:

SEPARAZIONE-DIVORZIO
CESSAZIONE CONVIVENZA CON FIGLI

a. SENZA VIOLENZA DOMESTICA
b. SENZA PROBLEMI GRAVI DI GESTIONE DEI FIGLI



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

**NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE
E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (fase stragiudiziale)**

LAVORARE PER PROCESSI

- 1 Ricevere il cliente e procurare –e studiare- subito la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta e approfondire eventuali questioni di tutela dei figli
- 2) Fare invito alla negoziazione precisando che a norma dei nuovi art. 2 bis e 4 bis della legge 162 del 2014) si **può fare la «preistruttoria»**
- 3) Redigere convenzione di negoziazione assistita precisando che la documentazione scambiata, che è la stessa prevista dalla legge, è **scambiata senza vincolo di riservatezza**

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

**NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE
E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

LAVORARE PER PROCESSI

- 4) Trattare, trattare, trattare.
Se necessario incaricare esperto -**CTU stragiudiziale**- per le decisioni riguardo ai figli.
- 5) Se trattativa va a buon fine redigere accordo di negoziazione

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ATTENTI PERO A NON NEGOZIARE CON UN PICCIONE

https://www.linkedin.com/posts/leonardodri_negoziare-con-una-persona-incapace-e-pure-activity-6983681738245877761-i8Fo/?utm_source=share&utm_medium=member_android



Come negoziare con un piccione

- Negoziare con una persona incapace, e pure aggressiva, è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui (semicit.)

In passato mi è capitato di arrivare al tavolo della trattativa con controparti decisamente aggressive, con una modalità del "come dico io, oppure niente", intente a fare richieste su richieste senza voler concedere nulla in cambio.

Inutile dirlo, si tratta di "giochi" in cui o si riesce a mettere un po' di ragionevolezza sul tavolo, altrimenti si avrà la sensazione di giocare a scacchi con un piccione.

E visto che con un piccione non si può giocare a scacchi, abbiamo fondamentalmente due possibilità: lasciare che scorrazzi sulla scacchiera, oppure sollevarla e dargliela in testa.

In ogni caso non avremo vinto, ma almeno in uno dei due casi ci saremo liberati di un piccione, che la smetterà di cagarci addosso.

Imparare a negoziare vuol dire anche questo: capire il prima possibile che tipo di "partita" stiamo giocando.

L'istruttoria preventiva nella nuova negoziazione assistita (nuovi art. 2 bis e 4 bis della legge 162 del 2014)

Nell'ambito della negoziazione assistita, è previsto che l'avvocato svolga:

☐ "attività istruttoria denominata attività di *istruzione stragiudiziale*", la quale consente di:

- ❖ acquisire "dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia"
- ❖ e di domandare "alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'[articolo 2735 del codice civile](#), la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente."



LE PROVE RACCOLTE IN AMBITO D'ISTRUZIONE STRAGIUDIZIALE SARANNO UTILIZZABILI NEL PROCESSO "FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI DISPORNE LA RINNOVAZIONE". ART. 4 BIS COMMA 5

L'AVVOCATO ISTRUTTORE

Si riscontrano affinità con l'istituto francese de la

procédure participative aux fins de mise en état.

finalizzata a convincere gli avvocati e i loro assistiti a prendere le redini dell'istruzione, **nel momento in cui consente alle parti di gestire interi segmenti del processo, prevedendo, in particolare, la possibilità di concludere una convenzione diretta all'istruzione delle domande.**

AGI
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



IL TEMA DELLA DURATA DELLA NEGOZIAZIONE E DELLA MEDIAZIONE (e delle trattative in generale?)

NEGOZIAZIONE

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.*

- NON MENO DI 1 MESE
- NON PIU DI 3 MESI
- PROROGABILI PER ULTERIORI 30 GIORNI SU ACCORDO DELLE PARTI

ART. 2 COMMA II SUB a)

«...il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

L'IMPORTANZA
DEL FATTORE
TEMPO.
IL TEMPO
GIOCA SEMPRE
A FAVORE DI
QUALCUNO E
CONTRO
QUALCUN
ALTRO



MEDIAZIONE

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

- 3 MESI
- RINNOVABILI DI ULTERIORI 3 MESI SU ACCORDO DELLE PARTI

ART. 6 (Durata)

«Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

ACF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale





AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

IL MODELLO DI NEGOZIAZIONE DEL CNF

<https://www.consiglionazionaleforense.it/modulistica-negoziatore-assistita>








A+
Alto contrasto



Fondazione
dell'Avvocatura
Italiana



FEDERAZIONE ITALIANA
DEI MEDIATORI CONCILIATORI



Società
Superiore
dell'Avvocatura



Il Consiglio Nazionale Forense è l'organismo apicale istituzionale dell'Avvocatura e rappresenta l'intera classe forense.

[CNF](#)
[ORDINAMENTO FORENSE](#)
[AREE TEMATICHE](#)
[DOCUMENTI](#)
[CALENDARIO](#)
[CNF NEWS](#)
[CONTATTI](#)

ALBI ED ELENCHI
AVVOCATI

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

[Home](#) > [Negoziazione assistita](#) > [Modulistica negoziazione assistita](#)

Modulistica

[Negoziazione assistita](#)

Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato dei **moduli** che possono essere utilizzati nelle diverse fattispecie:

1. [invito alla negoziazione assistita \(generico\)](#)
2. [adesione all'invito di n.a. \(generico\)](#)
3. [convenzione di n.a. \(generica\)](#)
4. [accordo di n.a. \(generico\)](#)
5. [invito alla negoziazione assistita \(dir. di famiglia\)](#)
6. [adesione all'invito di n.a. \(dir. di famiglia\)](#)
7. [convenzione di n.a. \(dir. di famiglia\)](#)
8. [accordo di n.a. \(dir. di famiglia\)](#)
9. [trasmissione accordo al COA](#)





DIVORCE DECREE

**IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA
COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE
DI INSERIRE NEL RICORSO (art. 473 bis 12)?**



DIVORCE DECREE

La domanda di divorzio!!!!

Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

«Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale **le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.** Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale».

E' ovvio quindi che anche le argomentazioni difensive vanno, sin dalla separazione, tarate in vista del divorzio specie per ciò che concerne l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile



ACF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale





SEPARAZIONE E DIVORZIO CUMULO DI DOMANDE

avv Alessandro Simeone in IUS

- Dunque sia il **ricorrente**, sia il **resistente**, dal 1° marzo 2023, **potranno** (non è un obbligo) **proporre il divorzio**, nonché le domande ad esso connesse, con il ricorso introduttivo o con la comparsa di costituzione di cui all'[art. 473-bis.16 c.p.c.](#) ma non con le successive memorie previste dall'[art. 473-bis.17 c.p.c.](#) (ulteriori difese) in ragione della chiara formulazione dell'[art. 473-bis.49 c.p.c.](#)
- Nei casi di **cumulo di domande**, il giudice, emessi i provvedimenti provvisori di cui all'[art.473-bis.21](#) e la sentenza non definitiva di separazione personale, potrà istruire la causa (sia con riferimento alle domande connesse alla separazione, sia con riferimento alle domande connesse al divorzio) e, decorso un anno dalla comparizione delle parti innanzi a lui, pronunciare sentenza che potrà essere non definitiva – qualora sia necessario continuare l'istruzione sulle domande proposte- oppure definitiva. Tutte le sentenze definitive, come previsto dall'ultimo comma dell'[art. 473-bis.49 c.p.c.](#), dovranno “contenere autonomi capi per le diverse domande” e la precisa indicazione della “decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.



SEPARAZIONE E DIVORZIO CUMULO DI DOMANDE

- Si potrebbe ritenere impercorribile la strada del cumulo di domande nei procedimenti congiunti, in ragione dei rilievi in forza dei quali la Suprema Corte, con giurisprudenza pressoché costante, ha sempre tacciato di nullità, per illecità della causa, gli accordi in vista del divorzio conclusi in separazione (*ex plurimis* Cass. 28 giugno 2022, n. 20745; Cass.30 gennaio 2017, n. 2224; Cass. 23 settembre 2013, n. 21736; cfr. anche Patti prematrimoniali, in *IUS Famiglie*).
- Per i giudici di legittimità, infatti, "una preventiva pattuizione" di natura economica, conclusa in sede di separazione "potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio" andando a incidere su un diritto indisponibile quale è quello sullo *status*.
- Il ragionamento dei giudici di legittimità poteva valere nel precedente quadro normativo, in cui la domanda di divorzio poteva essere presentata solo una volta decorso il termine (annuale o semestrale) previsto dall'art. 3 l. 898/70; Il quadro, però è mutato, con l'introduzione dell'art. 473-bis.49, in forza del quale le parti possono formulare domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, **prima** del decorso del termine e **prima** ancora che sia pronunciata la sentenza - anche non definitiva- di separazione personale;



SEPARAZIONE E DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA UN POSSIBILE MODELLO PROCESSUALE

Da un punto di vista pratico lo schema procedimentale **potrebbe** dunque essere il seguente:


- a)** le parti sottoscrivono un ricorso congiunto chiedendo sia la separazione personale sia lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b)** il tribunale, pronuncia la sentenza di separazione personale accogliendo, se non in contrasto con l'interesse dei figli, le domande accessorie formulate dalle parti e, con ordinanza, rimette le parti innanzi al giudice relatore per una successiva udienza da tenersi nel termine non inferiore a 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
- c)** alla successiva udienza il tribunale, verificato il decorso del termine di sei mesi, si pronuncia sulla richiesta di divorzio e sulle questioni accessorie.



IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE DI INSERIRE NEL RICORSO (art. 473 bis 12)?



**RICORDIAMO BENE CHE NON
SCRIVIAMO PIU PER UN
PRESIDENTE
MA PER MOLTI GIUDICI
DELEGATI**



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(fase giudiziale)
LAVORARE PER PROCESSI

e. Ricordatevi che «Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine (di 20 giorni prima dell'udienza) l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma (che in realtà dovrebbe avere depositato già dal ricorso introduttivo !!!)

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE
IN SEPARAZIONE-DIVORZIO/ CESSAZIONE
CONVIVENZA CON FIGLI

SOLE PER CASI:
a. SENZA VIOLENZA DOMESTICA
b. SENZA PROBLEMI GRAVI DI GESTIONE DEI FIGLI

IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA:

5. Entro **dieci giorni** prima della data dell'udienza il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza:

A. precisa e modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (**se le difese del ricorrente nella memoria dei 20 giorni prima dell'udienza lo richiedono**).

B. propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria depositata entro i 20 giorni dell'udienza

C. Indica (**ulteriori**) mezzi di prova e produce documenti, anche a prova contraria.

6. Spero che abbiate programmato per tempo un appuntamento con il cliente perché a seguito delle difese del convenuto depositate entro 10 giorni prima dell'udienza Voi ricorrenti avete: «**cinque giorni prima della data dell'udienza**» per «**depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria**» del convenuto

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

PER COPPIE DI NAZIONALITÀ DIVERSE



Art. 31 modificato (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale)

1. *La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni. Oggi con le precisazioni di cui al regolamento 1111/2019*
2. Le parti possono **designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento**, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale



Il mio suggerimento per evitare di inciampare nei nuovi termini



- Negoziare, negoziare, negoziare
- Acquisire con largo anticipo tutta la documentazione reddituale e patrimoniale necessaria
- «Torchiare» il cliente perché vi dica tutto, ma proprio tutto subito e non a «spizzichi e bocconi»
- (Probabilmente) fare il ricorso perché si governano i tempi di inizio della procedura (mentre il convenuto ha tempi più stretti)
- Inserire nel ricorso tutte le allegazioni e prove che potete immaginare siano necessarie rispetto alle ipotetiche difese del convenuto
- Fare un attento time planning delle scadenze e dei necessari incontri con il cliente ed acquisizione della documentazione
- Se convenuti non attendere la notifica del ricorso ma monitorare il pct

IN OGNI CASO



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale